

QUESITO

QUESITO 1

Quale è l'organo della P.A. scolastica preposto al controllo degli abusi dei benefici della L. 104/92 anche in caso di autodichiarazioni false rese ai sensi del D.P.R. 445/2000: l'Ufficio che riceve la domanda e concede il beneficio cioè l'Ufficio Scolastico Regionale o Provinciale delegato alle immissioni in ruolo, oppure il Dirigente Scolastico, quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 33, comma 7 bis, L. 104/92, dove presta servizio il docente che assiste il disabile?

QUESITO 2

Sul concetto di "rivedibilità" espresso dalla Commissione Medica di cui all'art. 4 della L. 104/92 se possa essere integrato o interpretato in rapporto alla patologia invalidante di "non rivedibile" come "permanente" ai sensi del D.M. 2 agosto 2007 o solo impugnato nei modi e termini di legge.-

QUESITO 3

Se il beneficio dell'art. 33, comma 5, della L. 104/92, priorità nella scelta della sede provvisoria, nelle immissioni in ruolo per i singoli contingenti provinciali, attingendo dagli idonei della graduatoria regionale 1999 possa operare su tutto il territorio regionale facendo scegliere con priorità la provincia e la sede di servizio al docente assistente il disabile, oppure operi solo nel contingente provinciale assegnato per merito se coincidente con la provincia di residenza del disabile da assistere.

QUESITO 4

Se legittimo o meno il "trasferimento" dell'assistenza sullo stesso padre disabile, dal giorno precedente al giorno successivo tra due sorelle germane, non derivante da situazioni contingenti e necessitate, ma per accordo familiare finalizzato ad agevolare altro familiare ad ottenere i benefici dell'art. 33, comma 5, L. 104/92, a scapito di altri lavoratori, in occasione della scelta della sede nell'immissione in ruolo da Graduatoria Regionale 1999 nella scuola primaria, in applicazione delle disposizioni del contratto sulla mobilità docenti della scuola artt. 7, 8 e 9 dell'a.s. 2011/2012.

RISPOSTA

I benefici della legge 104 non si acquisiscono attraverso autocertificazioni ma attraverso certificazioni mediche, a partire dal medico curante, per il rilascio del certificato introduttivo che sarà inviato all'INPS. Segue poi la visita che avviene presso la Commissione dell'USL competente che, dal 1 gennaio 2010, è integrata anche con un medico dell'INPS.

Al termine della visita, viene redatto il verbale che riporta l'esito e l'eventuale indicazione di patologie indicate nel Decreto 2 agosto 2007 che comportano l'esclusione di successive visite di revisione.

Quindi, l'organo competente ad accertare i requisiti è l'INPS.

L'art. 33 della legge 104 ha subito delle modifiche e, a proposito dei controlli sugli

"abusi" o sulla legittimità della fruizione delle agevolazioni, è stato aggiunto, dal "**collegato lavoro - art. 24 della Legge 4 novembre 2010, n. 183**", il comma 7 bis che così recita: *"Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora **il datore di lavoro o l'INPS** accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".*

Per quanto riguarda le immissioni in ruolo da graduatoria di merito, i docenti che beneficiano degli effetti di cui all'art. 33 commi 5, 6, 7 della legge 104/92, hanno diritto alla priorità nella scelta della sede provvisoria a livello provinciale e non nella scelta della provincia. Tuttavia, in alcune regioni vengono stipulate intese con le OO.SS. che regolano le assunzioni a tempo indeterminato, come ad esempio l'USR Abruzzo nella cui **Intesa con le OO SS.**, al punto 10, prevede la precedenza della scelta della sede a livello regionale ai docenti che beneficiano degli effetti di cui all'art. 33, comma 6 (persona diversamente abile maggiorenne in situazione di gravità).

Per quanto riguarda il balletto del "trasferimento dell'assistenza" è tassativamente escluso dal succitato **art. 24 della Legge n. 183/2010** che ha stabilito, in modo esplicito, che il diritto alla fruizione dei permessi previsti dalla Legge n. 104/92, per assistere il familiare in condizione di grave disabilità, può essere riconosciuto **ad un solo lavoratore in possesso dei requisiti di legge**, per assistere la stessa persona con disabilità (referente unico).